



Rimborso Accise secondo Trimestre 2025

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ha pubblicato la nota prot. 382555 del 26 giugno 2025, con la quale vengono impartite le istruzioni per il rimborso parziale dell'accisa sui quantitativi di gasolio commerciale e l'HVO consumati nel secondo trimestre 2025.

La circolare ADM, prot. 382555 del 26 giugno 2025, IN PREMESSA precisa quanto segue.

INCREMENTO ALIQUOTA NORMALE DI ACCISA

A tal proposito, premettiamo che, a seguito agli interventi normativi di cui all'articolo 3, del Decreto Legislativo n.43 del 28 marzo 2025 e al Decreto 14 maggio 2025, l'aliquota di accisa applicata al gasolio impiegato come carburante è aumentata, a decorrere dal 15 maggio 2025, di 1,50 centesimi di euro per litro di carburante (15 euro per mille litri di carburante).

Conseguentemente l'aliquota normale di accisa sul GASOLIO USATO COME CARBURANTE, a decorrere dal 15 maggio 2025, è passata da euro 617,40 a euro 632,40 per mille litri di carburante.

Ciò però, non vale per gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci e di determinate categorie di trasporto persone, per i quali il gasolio commerciale usato come carburante continua ad essere assoggettato ad accisa ridotta, di cui al numero 4-bis della Tabella "A", D.L.gs n.504/1995, pari a 403,22 euro per mille litri.

HVO – ALIQUOTA DI ACCISA

Per incentivare l'utilizzo di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, a decorrere dal 15 maggio e per cinque anni, si applica un'aliquota ridotta pari a euro 617,40 per mille litri (rispetto a 632,40 previsto per il gasolio).

Ricordiamo che all'HVO, in forza del D.L. n.57 del 29.5.2023, art. 3- quinquies, co. 2 - e della circolare ADM, n. 21/23 del 13.10.2023, vengono riconosciuti gli stessi benefici previsti per il gasolio commerciale.

DICHIARAZIONE DI RIMBORSO

I soggetti beneficiari, per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2025, presentano la dichiarazione di rimborso dal 1° al 31 luglio 2025.

FRUIBILITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Il rimborso può essere ottenuto tramite restituzione in denaro o utilizzando lo stesso come credito in compensazione.

Per la compensazione con F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

BENEFICIARI

Possono beneficiare del rimborso di accisa sui consumi di gasolio, gli esercenti l'attività di autotrasporto merci (c/terzi o c/proprio) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, di categoria Euro V o superiore

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La domanda può essere presentata seguendo una delle seguenti procedure:

- 1) Sul sito internet di ADM, all'indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2025) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2025.
- 2) Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., la dichiarazione può essere trasmessa a mezzo pec all'UdD di competenza, allegando il file in formato "dic".
- 3) Infine, se non si utilizzano i canali sopra indicati e in via del tutto residuale, la dichiarazione potrà essere presentata anche in forma cartacea all'UdD competente, riproducendo il contenuto anche su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB).

Per ogni altro chiarimento/approfondimento, si rinvia alla lettura della

CIRCOLARE ADM PROT. PROT. 382555 DEL 26 GIUGNO 2025.



Deduzioni forfetarie: confermata la deduzione forfetaria di 48 euro anche per il 2024

Il MEF con la comunicazione n°63 del 13 giugno ha definito gli importi delle agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Definiti importi per deduzione forfetaria 2025.

Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali nel 2025 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall'articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR. Per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d'imposta 2024 nella misura di 48,00 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L'agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

